



Decisione n. 7863 del 19 febbraio 2025

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto da

Dott. [REDACTED] - Presidente

Prof. [REDACTED] – Componente supplente

Prof. [REDACTED] – Componente supplente

Prof. [REDACTED] - Componente

Prof. [REDACTED] – Componente

Relatore: Prof. Avv. [REDACTED]

nella seduta del 30 gennaio 2025, in relazione al ricorso 10988, presentato dalla sig.ra [REDACTED] (“Ricorrente”) nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] (“Intermediario”), dopo avere esaminato la documentazione, in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta al Collegio concerne il tema del contestato inadempimento da parte dell’Intermediario di obblighi inerenti la prestazione di servizi di investimento, in particolare degli obblighi informativi preventivi sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto d’investimento, oltre che di quelli successivi di c.d. informazione continua, nonché degli obblighi in tema di valutazione di adeguatezza/appropriatezza dell’investimento rispetto alle caratteristiche del cliente.

2. Dopo avere presentato reclamo all'Intermediario in data 13 dicembre 2023, da questi riscontrato in data 9 febbraio 2024 in maniera ritenuta non soddisfacente, la Ricorrente si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

3. Il Ricorrente muove doglianze con riguardo all'operato dell'Intermediario convenuto in relazione a due operazioni di sottoscrizione, rispettivamente in data 8 maggio 2024 e 12 giugno 2015, di azioni emesse dallo stesso Intermediario prestatore dei servizi d'investimento, per un controvalore complessivo investito di euro 23.786,00.

A tal riguardo, il Ricorrente contesta, in particolare, quanto segue:

a) l'Intermediario non ha assolto gli obblighi informativi preventivi prescritti, non avendo fornito alcun documento descrittivo dei rischi associati al titolo oggetto di investimento, con ciò impedendogli di pervenire ad una decisione di investimento consapevole ed informata.

b) l'Intermediario non avrebbe neppure assolto gli obblighi di informazione continua, avendo omesso di rendere edotto il Cliente di una serie di eventi rilevanti relativi al deterioramento della situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'emittente ed alla crescente rischiosità delle azioni di cui trattasi, oltre che aventi ad oggetto le successive operazioni di raggruppamento azionario;

c) di avergli somministrato in data 28 gennaio 2013 due questionari MIFID, di cui il secondo a distanza di circa 30 minuti dalla sottoscrizione del primo. Entrambi i questionari sono da ritenersi, in ogni caso, del tutto generici e non idonei a descrivere compiutamente le caratteristiche rilevanti ed effettive del cliente; quindi, tantomeno a consentire di poter fondare su di essi valutazioni in termini di adeguatezza e/o appropriatezza dell'operatività controversa.

4. Tutto ciò premesso, il Ricorrente conclusivamente chiede a questo Collegio di accertare la responsabilità dell'Intermediario e per l'effetto, di dichiarare quest'ultimo tenuto al pagamento a suo favore della somma di euro 18.403, 14 a titolo di risarcimento del danno occorso, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

5. L'Intermediario si è costituito in termini e, in particolare, ha contro dedotto quanto segue:

- a) in via preliminare, egli eccepisce l'inammissibilità del ricorso, dato che il cliente odierno Ricorrente cerca di attrarre, illegittimamente, nell'alveo della competenza ACF pretese violazioni della normativa in materia di informazione al pubblico da parte dell'emittente i titoli, all'evidenza esulanti da tale competenza;
- b) evidenzia, poi, che il contratto di investimento in essere tra le parti non aveva ad oggetto la prestazione del servizio di gestione di portafogli, né del servizio di consulenza;
- c) in merito ai c.d. obblighi informativi attivi, sottolinea che gli ordini di acquisto impartiti dal Cliente contenevano tutte le informazioni previste per legge relative alle caratteristiche dello strumento finanziario; inoltre, al Cliente sono stati sottoposti i prospettivi informativi pubblicati, dei quali egli ha potuto prendere visione. Tiene a precisare, altresì, parte resistente, in relazione all'operazione di investimento effettuata nel 2014, di non aver rinvenuto nei propri archivi copia della scheda di adesione sottoscritta dal Cliente e di avere, quindi, presentato in data 13 febbraio 2024 regolare denuncia di smarrimento alle competenti Autorità;
- d) fa presente di aver messo a disposizione del Cliente la valutazione di non appropriatezza per l'operatività in azioni risalente al 2013 (quindi, in un periodo di tempo antecedente alle operazioni che possono essere oggetto di valutazione in questa sede, *rationae temporis*);
- e) evidenzia che la prestazione, come nel caso di specie, del servizio di esecuzione ordini non comporta obblighi di informazione continua in capo all'intermediario prestatore del servizio;
- f) Rileva, infine, che i questionari MIFID di riferimento risultano essere stati regolarmente sottoscritti dal cliente odierno Ricorrente, dopo averne preso debita visione.

Ciò premesso, l'Intermediario conclude chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto ritenuto inammissibile e/o infondato nel merito.

6. Il Ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative, precisando, in sintesi, quanto segue: in relazione alla eccezione di inammissibilità, rileva che la controversia ha pacificamente ad oggetto la violazione di obblighi informativi connessi alla prestazione di servizi di investimento; osserva, poi, che l'Intermediario resistente non ha fornito prova dell'avvenuta consegna dei prospetti informativi evocati e, quindi, della circostanza che il Cliente ne abbia effettivamente preso visione; pone l'accento sulla circostanza che la denuncia di smarrimento della scheda di adesione del 2014 è stata presentata dall'Intermediario solo nel febbraio 2024, vale a dire solo a seguito della presentazione del ricorso odierno; ribadisce di essere stato indotto a firmare due questionari MIFID, di cui il secondo a distanza di pochi minuti dal primo, evidentemente in maniera strumentale e al solo fine di pervenire ad una valutazione di appropriatezza dell'operatività controversa.

7. In sede di repliche finali, oltre a riproporre argomentazione difensiva già espresse nel corso della prima fase del contraddittorio, l'Intermediario si sofferma soprattutto sull'avvenuta riprofilatura del Cliente, richiamando a tal proposito il principio di autoresponsabilità affermato da questo Collegio ed evidenziando che, nonostante quanto dichiarato dal Ricorrente in quella sede, in occasione di un ordine di acquisto disposto nel corso del 2023, era stato formulato e comunicato al Cliente una valutazione di non appropriatezza.

DIRITTO

1. In via preliminare va respinta, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Intermediario. Sulla base delle allegazioni in atti risulta, infatti, non revocabile in dubbio che il ricorso verta solo e soltanto sul contestato inadempimento di obblighi informativi e comportamentali riconducibili nell'ambito della prestazione di servizi di investimento.

2. Ciò anzitutto chiarito e rilevato ulteriormente che il contratto quadro in essere tra le parti non prevedeva la prestazione del servizio di gestione di portafogli, né di consulenza, può anche conseguenzialmente aggiungersi che non risulta configurabile nel caso in esame alcuna violazione degli obblighi di informazione

continua, non risultando configurabile alcun obbligo in tal senso né in base al vincolo contrattuale al tempo in essere tra le parti, né avendo riguardo alla tipologia di servizio prestato.

3. Per quanto riguarda gli obblighi di informazione attiva, le evidenze in atti non possono dirsi idonee a suffragare la tesi difensiva dell'Intermediario, non constando che sia stato messo a disposizione del cliente odierno Ricorrente, all'atto dell'operatività controversa, un set informativo su cui poter fondare scelte d'investimento effettivamente consapevoli. A fronte di ciò, a nulla vale, in senso esimente, la denuncia di smarrimento della scheda prodotto riferita all'investimento del 2014, da ritenersi in ogni caso tardiva, essendo stata presentata solo dopo l'avvio del presente procedimento, come già si è avuto modo di rilevare in passato in sede di esame di analoghe fattispecie.

4. Non superabili criticità emergono, poi, con riguardo alla fase di profilatura del Ricorrente, non avendo l'Intermediario fornito alcuna ragionevole spiegazione dei motivi che hanno condotto a somministrare al Cliente, a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, due questionari. Non solo, mentre dal primo emerge che l'investitore conosceva, quale tipologia di strumenti finanziari, solo i titoli obbligazionari, nel secondo si registrava un *upgrading*, con la conoscenza delle caratteristiche di buona parte degli strumenti finanziari disponibili sul mercato e, tra questi, anche delle azioni. Inoltre, nel secondo questionario veniva messo in luce anche l'obiettivo di perseguire la crescita del capitale investito nel medio periodo, pur a fronte di potenziali, ancorché contenute, perdite.

5. La dinamica dei fatti occorsi, così riassunta e in assenza di elementi di segno opposto, fa ritenere tutt'altro che peregrina la contestazione di parte Ricorrente, laddove sostiene che la riprofilatura è stata essenzialmente e strumentalmente preordinata al buon fine delle operazioni qui controverse. Né è dato evincere il percorso motivazionale che ha condotto l'Intermediario a ritenere, in occasione di ordini di acquisto sul mercato secondario di proprie azioni nel corso del 2013 ad opera dello stesso cliente, non appropriate le operazioni, mentre in occasione della sottoscrizione degli aumenti di capitale del 2014 e del 2015, il giudizio espresso sarebbe stato di segno positivo. Oltretutto, a fronte della dichiarata disponibilità

da parte del Cliente a tollerare eventuali perdite solo ove contenute, di cui vi è evidenza nel secondo questionario, la valutazione di appropriatezza non avrebbe che potuto avere, in ogni caso, un esito negativo, considerato il rischio d'impresa insito in un titolo azionario e, inoltre, le finalità perseguite con le indicate operazioni di rafforzamento patrimoniale dell'emittente/Intermediario.

6. Quanto sopra induce conclusivamente questo Collegio a ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte attrice e il danno occorso va quantificato, come da orientamento consolidato, in € 18.166,71 (oltre a rivalutazione e interessi legali), quale differenza tra quanto complessivamente investito nella due operazioni in esame (in totale euro 23.786,00), quanto ricavato dal Ricorrente in sede di vendita parziale delle azioni detenute e relativi diritti (euro 5.391,79) e il controvalore del pacchetto detenuto alla data del 25 ottobre 2017 (euro 227,50), allorquando il cliente ben avrebbe potuto porre in essere, ex art. 1227 c.c., comportamenti attivi funzionali a mitigare l'entità del danno subito.

PQM

In accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra indicati, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, l'importo rivalutato di euro 21.800,05, oltre a interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

Fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine, l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di euro 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo la modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente